Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 30 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 30 GIUGNO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Fratelli Pesenti fu Antonio, società per azioni, in Nembro (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1969. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggate il 19 giugno 1969. — **Cartiere Giacomo Bosso, società per azioni, in Mathi Canavese:** Estrazione di obbligazoni. — **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1969. — **« Fertilia », società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969. — **« Odino Valperga Italeuropa », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1969. — **« G. Odino & C., società per azioni » ora « Odino Valperga Italeuropa, società per azioni », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1969. — **A.T.I.S.A. - Aero Termica Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1969. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1969. — **O.S.I. - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1969. — **Mediofina - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1957-1982 sorteggiate il 29 maggio 1969. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1964-1982 sorteggiate il 23 giugno 1969. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VIII Serie sorteggiate il 19 giugno 1969. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % 1959, ENI Sud 5,50 % 1960, ENI Sud 5,50 % 1961, sorteggiate il 19 giugno 1969. — **Comune di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni del prestito di L. 6.000.000. — **Italfared - Società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1969. — **Necchi - Società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni 6,50 % - 1956-1971 sorteggiate il 12 giugno 1969. — **Enel - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1969.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1969, n. **317.**

Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 maggio 1969 previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, concernente agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della

zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine, e dalle successive disposizioni legislative che comunque facciano riferimento a detto termine, è prorogato a tutti gli effetti al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e successive modificazioni e la proroga contemplata nell'articolo precedente si applicano anche alle zone dei comuni di Staranzano e di S. Canzian d'Isonzo, che saranno determinate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le finanze.

Col predetto decreto si provvederà altresì alla nuova perimetrazione della zona industriale dell'Aussa-Corno al fine di contenere le spese per le opere infrastrutturali di urbanizzazione, fermi restando i limiti di superficie già stabiliti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — PRETI — REALE — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1969.

Trasferimento all'ENEL degli impianti di distribuzione pervenuti alla società per azioni linificio e canapificio nazionale, con sede in Milano, a seguito della fusione per incorporazione della società per azioni Canapificio veneto Antonini e Ceresa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1963, con cui è stata riconosciuta alla società per azioni Linificio e canapificio nazionale, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, la sussistenza delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1962, numero 1643;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687240 di protocollo in data 11 febbraio 1965, con cui è stata riconosciuta alla società per azioni Canapificio veneto Antonini e Ceresa, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza in data 31 gennaio 1969, integrata dalla successiva comunicazione del 3 marzo 1969 e la documentazione allegata, presentata dalla società per azioni Linificio e canapificio nazionale per ottenere, a seguito della fusione per incorporazione della società per azioni Canapificio veneto Antonini e Ceresa nella società istante, la titolarità dell'esonero dal trasferimento all'Enel già assentito alla incorporata società;

Ritenuto che a seguito della predetta fusione per incorporazione la società per azioni Linificio e canapificio nazionale è subentrata nella totalità dei beni elettrici e non elettrici della cessata società Canapificio veneto Antonini e Ceresa e che pertanto occorre riconoscere a favore della società istante la titolarità dell'esonero dal trasferimento all'Enel già assentito alla incorporata società;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa incorporata sono compresi impianti di distribuzione dell'energia elettrica;

Considerato che nei confronti della impresa incorporante non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo la predetta impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 e negli anni successivi più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Considerato che con decreto ministeriale 28 aprile 1966 è stato disposto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il trasferimento all'Enel degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della società per azioni Linificio e canapificio nazionale nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e quanto attinente agli impianti stessi;

Considerato pertanto che nei confronti della società per azioni Linificio e canapificio nazionale ricorrono, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, le condizioni per il trasferimento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica già esercitati dalla società Canapificio veneto Antonini e Ceresa e acquisiti dalla predetta società a seguito della accennata fusione per incorporazione;

Ritenuto che occorre provvedere al trasferimento all'Enel dei suddetti impianti di distribuzione nel termine di 120 giorni, prescritto dal secondo comma dell'art. 3 sopracitato, dall'atto di riconoscimento in favore della società per azioni Linificio e canapificio nazionale della titolarità dell'esonero già assentito alla società incorporata;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta alla società per azioni Linificio e canapificio nazionale, con sede in Milano, via Ansperto

n. 5, la titolarità dell'esonero dal trasferimento all'Enel, già assentito alla incorporata società per azioni Canapificio veneto Antonini e Ceresa, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, ai sensi dell'art. 4, n. 6, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Enel gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della cessata società per azioni Canapificio veneto Antonini e Ceresa incorporata dalla società per azioni Linificio e canapificio nazionale, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al presente art. 2 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La società è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 7.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1969

Il Ministro: TANASSI

(5676)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1969.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici rilasciata alla officina farmaceutica della ditta Laboratori farmaceutici De Murtas Pasquale, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2571, in data 5 aprile 1959, con il quale la ditta Laboratori farmaceutici De Murtas Pasquale fu autorizzata a produrre preparati galenici nelle forme sciroppi e soluzioni in genere, polveri, compresse e granulati, supposte, ovuli e pomate, nella propria officina sita in Roma, via del Labaro, 52;

Vista la dichiarazione del medico provinciale di Roma in data 14 aprile 1969 da cui risulta che la sede dell'officina suindicata è adibita ad attività diversa da quella farmaceutica e che le attrezzature dell'officina stessa sono state smantellate e trasferite;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca d'ufficio dell'autorizzazione suddetta;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, alla ditta Laboratori farmaceutici De Murtas Pasquale l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella propria officina sita in Roma, via del Labaro, 52, rilasciata con decreto ministeriale n. 2571 in data 5 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1950 e modificato con decreti ministeriali in data 9 aprile 1956, 8 agosto 1956, 27 dicembre 1956, 5 ottobre 1961 e 10 maggio 1962;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 31 gennaio 1969 nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 30 marzo 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, allegato al presente decreto, composto di n. 71 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo - Patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Roma, fu istituita per rescritto pontificio del 20 giugno 1836. Per regi decreti 12 agosto 1927, numeri 1602 e 1604, furono con essa fuse le Casse di risparmio di Palombara Sabina e di Bracciano. Per regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 117, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 495, fu in essa incorporato il Monte di credito su pegno di Roma e per decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, numero 1389, fu in essa incorporata la Cassa di risparmio di Latina.

La Cassa è costituita da una associazione di 175 persone, ognuna delle quali possiede una azione di L. 268,75, già corrispondenti a scudi romani 50.

La Cassa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuòvere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Scopo della Cassa è anche quello di effettuare operazioni di prestito su pegno, ai sensi delle disposizioni di legge sul credito pignoratizio.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo degli istituti speciali cui la Cassa partecipi.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto, e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 70.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con le proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti. Ha la propria sede legale in Roma e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

I fondi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), costituiscono la massa di rispetto.

Art. 5.

Le azioni, di cui all'art. 1, sono personali intrasmissibili ed infruttifere.

Ogni socio non può possedere che una azione.

Il socio eletto, accettando la nomina, è tenuto a versare immediatamente l'importo dell'azione.

Il socio che, per qualsiasi causa, cessi di far parte della Cassa non ha diritto al rimborso dell'azione, che va a beneficio del fondo di riserva ordinario.

Art. 6.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito ai termini del successivo art. 24;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 7.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio ne sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentantive nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa e che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal cosiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 8.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 9.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci, nei casi di sua competenza;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate da almeno un quarto dei soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno quarantacinque soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 9, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 11.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno quarantacinque soci.

Art. 12.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 13.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno diciotto soci.

Art. 14.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 7, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 15.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 22.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti del consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra le persone che abbiano svolto o svolgano importanti attività economiche e professionali.

Art. 17.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 18.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, sei componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue:

tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Il riferimento ai consiglieri sostituiti deve risultare in maniera esplicita dalla elezione.

Art. 19.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 20.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali e permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri e la durata;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 24, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni previste dall'art. 30 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, ai vice direttori generali, ai dirigenti, funzionari, impiegati e ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa, e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Il consiglio può delegare al comitato il potere di adottare provvedimenti concernenti gli impiegati, subalterni e ausiliari fermo quanto stabilito al precedente punto 4).

Tutte le deliberazioni adottade nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate periodicamente a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

9) sul bilancio annuale;

10) sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di Cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali di importo eccedente i limiti di fido;

13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni che oltrepassino la durata di 9 anni o di importo eccedente il centesimo del patrimonio della Cassa;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi il decimo del patrimonio;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguarda crediti della Cassa già estinti, e non sorti, fatta eccezione per la autorizzazione al frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari ipotecarie, nonchè per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa, quando lo importo del credito non ecceda le lire 150 milioni a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

16) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

17) sulle transazioni che producano una perdita superiore ad un centesimo del patrimonio della Cassa;

18) sull'eventuale designazione di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 21.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 29, il consiglio può conferire anche in via permanente la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti ad amministratori, su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può su proposta del direttore generale, conferire anche in via permanente la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 22.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la comunicazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 20 e quelle di che all'art. 24 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 23.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 24.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio e dal direttore generale.

I membri scaduti sono rieleggibili.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Presiede l'adunanza il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 25.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 26.

Il comitato si aduna, di regola, due volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 22.

TITOLO VI

Presidente

Art. 27.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 22 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio delegare di volta in volta e per singoli affari chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 28.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia Centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 17 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco, che senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 9, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 29.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle Assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 5 dello art. 20;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del presidente, del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate e quietanze delle cambiali, vaglia, assegni, mandati, ed esegue qualsiasi operazione analoga presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso tutti gli uffici da esso dipendenti, comprese le Direzioni generali del tesoro, del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, dei servizi postali ed elettrici e presso tutti gli uffici, sia centrali che provinciali dipendenti dalle predette direzioni, e in genere presso tutte le amministrazioni, casse, uffici dello Stato ed enti parastatali, delle provincie, comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza, enti morali, associazioni ed aziende, e può compiere ogni atto inerente a detta facoltà;

f) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente;

g) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

h) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

i) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

l) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa;

m) consente, quando il credito della Cassa sia integralmente estinto o non sia sorto, alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alle restituzioni dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito e di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa.

Consente pure, per i mutui, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti, con obbligo, in quest'ultimo caso, di sottoporre a ratifica dell'organo competente.

Il direttore generale consente altresì che, a richiesta del mutuatario, il capitale originariamente concesso a mutuo, per il quale il consiglio o gli altri organi competenti abbiano già deliberato il frazionamento, e la relativa ipoteca iscritta vengano frazionati nelle singole unità immobiliari facenti parte del complesso ipotecato, in conformità ai piani redatti dai tecnici di fiducia dell'istituto.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 30.

Il direttore generale è coadiuvato dai vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 31.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio d'amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza od impedimento.

TITOLO IX

Commissione di sconto

Art. 32.

Presso la direzione generale è istituita una commissione centrale di sconto col compito di deliberare sulle operazioni di credito attribuite dal consiglio alla competenza della commissione stessa e di dare il proprio parere su quelle di competenza del consiglio o del comitato.

Presso ciascuna dipendenza può essere istituita a norma dell'art. 20, n. 5) una commissione di sconto, col compito di deliberare entro i limiti stabiliti dal consiglio d'amministrazione sulle operazioni di credito territorialmente di sua spettanza e di dare il proprio parere su quelle che rientrano nella competenza di organi superiori.

Le deliberazioni di cui ai comma precedenti devono riportare il voto favorevole, rispettivamente, del direttore generale o del dirigente locale. Esse sono rese esecutive col visto del direttore generale o del dirigente locale, secondo le norme stabilite dal consiglio di amministrazione.

TITOLO X

Personale

Art. 33.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 34.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente Statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO XI

Filiali

Art. 35.

Le dipendenze della Cassa fanno capo alla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie, filiali e recapiti.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.

Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO XII

Operazioni passive

Art. 36.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 37.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 38.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con la facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 39.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 40.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 41.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 42.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 43.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 44.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 45.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 36.

Art. 46.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 47.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

I libretti che per 10 anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso o di registrazione degli interessi divengono infruttiferi.

Art. 48.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 49.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*), ed *n*) dell'art. 50, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XIII
Operazioni attive

Art. 50.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), di titoli emessi o garantiti da Stati esteri ed espressi in valuta, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, a enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti delegabili per legge e comunque riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 51, 52 e 59 salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però previa autorizzazione dell'organo di vigilanza. La Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 51.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 50 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 52.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 53.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 50 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 50, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato dal perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 50.

Art. 54.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 50 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 55.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 50 dovranno essere di I grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 56.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di 25 anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di 5 anni con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 57.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 50 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 50, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 50 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 25.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 50 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 58.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 50 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano, siano difformi da quelle contemplate dal presente Statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 59.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 50: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi); salvo deroga dell'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 50: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c; ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi); salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 50 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 50; con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 52 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi); salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno, con delibera del consiglio di amministrazione, eccezionalmente essere variati, a condizione che il loro totale non superi il 40 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi); salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 60.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIV

Operazioni varie

Art 61.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa totale copertura;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 50 ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con la osservanza delle norme vigenti in materia e con le limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 62.

La Cassa può inoltre assumere la vendita di merci ed oggetti per conto di terzi, sia all'asta pubblica, sia a trattative private, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e la amministrazione giudiziaria dei beni immobili.

Art. 63.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di esattoria, cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 64.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la Segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XV

Credito fondiario

Art. 65.

La Cassa di risparmio di Roma, ai termini del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, della legge 29 luglio 1949 n. 474 e delle successive disposizioni modificatrici e integratrici, esercita il credito fondiario con separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Art. 66.

Il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma stabilisce le norme, condizioni e modalità per lo svolgimento delle operazioni attive e passive di credito fondiario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presidente della cassa di risparmio rappresenta ad ogni effetto il credito fondiario di fronte ai terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 21, circa le attribuzioni del direttore generale e la delega della firma ad altri organi.

Il direttore generale della cassa di risparmio, consente alla cancellazione di ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'istituto sia integralmente estinto o non sia sorto, per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Il direttore generale consente alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Il direttore generale consente altresì che a richiesta del mutuatario, il capitale originariamente concesso a mutuo, per il quale il consiglio o gli altri organi competenti abbiano già deliberato il frazionamento e la relativa ipoteca iscritta vengano frazionate nelle singole unità immobiliari facenti parte del complesso ipotecato, in conformità ai piani redatti dai tecnici di fiducia dell'istituto.

Art. 67.

La Cassa emette cartelle di credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 68.

L'utile netto della separata gestione del credito fondiario è devoluto, per una quota non inferiore al decimo, al Fondo di riserva ordinario di tale gestione

La parte residua potrà essere destinata ad ulteriore incremento dello stesso fondo ordinario, od a favore di altri fondi speciali della gestione stessa, costituiti o da costituire, secondo quanto stabilirà il consiglio di amministrazione della cassa di risparmio, in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO XVI

Crediti per opere pubbliche e per impianti di pubblica utilità

Art. 69.

La Cassa di risparmio di Roma, ai termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, concede prestiti per opere pubbliche e per impianti di pubblica utilità mediante apposita sezione autonoma istituita con decreto ministeriale 29 novembre 1960 il cui funzionamento è regolato dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1961, n. 919.

TITOLO XVII

Bilancio

Art. 70.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione o l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per la assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Il rendiconto con la relazione del direttore generale va depositato presso la segreteria della Cassa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 71.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione, della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5520)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1969.

Determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1967, registro n. 27 Finanze, foglio n. 180;

Viste le proposte presentate in data 29 maggio 1969 dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1971, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue, fermi restando i relativi

prezzi di vendita fissati con decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1964 e con decreto ministeriale 23 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967:

Tipi di fiammiferi	Imposta
Condizionamenti normali:	
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	26,98
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	27,32
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	13,59
4. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	12,12
5. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	13,41
6. Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	13,73
7. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	32,18
8. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	25,25
9. Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	45,62
10. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	116,06
11. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	90 —
12. Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,71
13. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,76
14. Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	15,27
15. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	24,42
16. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	12,73
17. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	12,60
18. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	15,09
Condizionamenti speciali:	
19. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato « Carte da gioco »	337 —
20. Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	328 —
21. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato tipo « Augurale »	147 —
22. Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominato tipo « Turismo »	197 —
23. Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denominato tipo « Turismo »	296 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 giugno 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 94

(5887)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 190 del 18 dicembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Campobasso ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada « Foci-bivio Foci », che dalla strada provinciale n. 15 Trignina presso Cerro al Volturno attraverso le frazioni Piano d'Ischia-Cupone-Cerreto-S. Vittorino raggiunge frazione Foci della lunghezza di km. 5 + 460 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 561 dell'8 aprile 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 5 + 460, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1969

Il Ministro: MANCINI

(5539)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modifiche all'elenco delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale

6. — VENETO

Inserimento nella zona depressa n. 2 *« Orientale Veneta »* del territorio comunale di:

San Donà di Piave . . . . (VE)

Inserimento nella zona depressa n. 3 *« Pedemontana Trevigiana »* del territorio comunale di:

Vittorio Veneto . . . . (TV)

(5608)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Annullamento della nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3976, in data 14 giugno 1969, è annullato il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, n. 8189 di nomina del sig. Cesare Ciaffi a vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

(5745)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Strongoli (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1036 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GIUNTI Pietro di Leonardo e MASSARA Francesco fu Filippo, per le rispettive parti, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 5.545.375 (lire cinquemilionicinquecentoquarantacinquemilatrecentosettantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di lire 2.345.000 già liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6118/4022 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	18	—	Seminativo	IV	1.27.20	139,92	355	49.672
	14	—	Pascolo	I	56.82.40	4.545,92	380	1.727.450
	12	—	Seminativo	IV	33.62.00	3.698,20	355	1.312.861
	34	—	Id.	IV	0.30.10	33,11	355	11.754
	31	—	Id.	IV	6.43.80	708,18	355	251.404
	49	—	Pascolo	I	0.89.20	71,36	380	27.117
5	23	—	Pascolo cesp.	Unica	0.36.60	25,62	450	11.529
	2	—	Pascolo	I	2.11.20	168,96	380	64.205
	12	—	Seminativo	IV	11.37.60	1.251,36	355	444.233
	8	—	Id.	IV	0.62.00	68,20	355	24.211
	15	—	Id.	III	0.63.20	139,04	325	45.188
	16	—	Pascolo	I	0.56.00	44,80	380	17.024
	12	—	Seminativo	III	0.19.60	43,12	325	14.014
	20	—	Id.	III	0.10.50	23,10	325	7.507
	39	—	Id.	III	1.24.80	274,56	325	89.232
3	45	—	Id.	IV	37.08.00	4.078,80	355	1.447.974
			TOTALI . . .		153.64.20	15.314,25		5.545.375

(5678)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Rionero Sannitico

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1949, n. 25161/4163, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Rionero Sannitico estese mq. 524 riportate in catasto alle particelle numeri 243/*d*, 280/*d* del foglio di mappa n. 47 ed alla particella n. 141/*c* del foglio di mappa n. 49 del comune di Rionero Sannitico e nella planimetria tratturale con i numeri 243/*d*, 280/*d* e 141/*c*.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 25162/4162, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Rionero Sannitico estese mq. 10.910 riportate in catasto alle particelle numeri 1/*b* e 1/*c* del foglio di mappa n. 10 ed alla particella 2/*b* e 218/*d* del foglio di mappa n. 12 ed alla particella n. 28/*b* del foglio di mappa n. 11 del comune di Rionero Sannitico e nella planimetria tratturale con i numeri 1/*b*, 1/*c*, 2/*b*, 218/*d* e 28/*b*.

(5489)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Alferello », con sede in Alfero di Verghereto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1969, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Alferello », con sede in Alfero di Verghereto (Forlì), composto dai signori:

Gardelli dott. Arduino, presidente;

Milanesi Remo e Albini Adelmo, membri,

in sostituzione del comitato di sorveglianza, nominato con decreto ministeriale del 17 luglio 1965, che è contemporaneamente revocato.

(5688)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1969, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano), costituita in data 11 gennaio 1903 per atto del notaio dott. Augusto Perro ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso il dott. Antonio Sammartino.

(5523)

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo - Lugnano in Teverina », con sede in Lugnano in Teverina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 giugno 1969 la società « Cooperativa di consumo - Lugnano in Teverina », con sede in Lugnano in Teverina (Terni), costituita per rogito Trasatti in data 8 luglio 1945, repertorio n. 5329, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Lando Genovesi.

(5606)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.335.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5913)

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.293.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5914)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.429.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5915)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.789.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5916)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.201.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5917)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.137.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5919)

Autorizzazione al comune di Follo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Follo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.698.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo, stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5920)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.877.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5918)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5921)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5922)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Aidomaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5923)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5924)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5925)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5926)

Autorizzazione al comune di San Mango sul Calore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di San Mango sul C 'ore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5928)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1969, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5927)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di San Sossio Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.137.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5929)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.331.186, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3485 della *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 12 giugno 1969.

(5746)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 ottobre 1967, con il quale il dott. Giovanni Molino venne confermato presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino);

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

Il rag. Giacomo Debernardi è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1969

Il Governatore: CARLI

(5610)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche al l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Ritenuto di dover bandire un concorso per esami per la copertura dei posti ancora vacanti nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti à vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1) e 7);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione siano sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 2.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine suddetto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo e il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.
Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà della istituzione di altre sedi periferiche di esame in relazione al numero degli aspiranti. In tal caso i candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda per l'ammissione al concorso o successivamente, fino alla data dell'inizio delle prove scritte.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale. Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i dizionari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema è escluso dal concorso.

Art. 5
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non nemo di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica e la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 400, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione su carta bollata da lire 400 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117).

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 400, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famigila di cui al precedente n. 18), da data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 8;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da lire 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data altresì facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti atti a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del requisito della

cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, otre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, a seconda dei casi, copia o estratto del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, gli altri assegni fissi, nonchè il premio speciale previsto dall'art. 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nella misura stabilita dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 12.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta come segue:

a) da un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, presidente;

b) da quattro membri scelti tra gli impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe od equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 389

ALLEGATO N. 1

(Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis - Via Flavia, 6 — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . provincia di . . . . . il giorno . . . . . . domiciliato in . . . provincia di . . . via . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . presso la scuola . . . di . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (*i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici*) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro fuzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro*: BRODOLINI

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

I. — *Prove scritte*

1. — Componimento di italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II. — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della rispondenza della velocità al ritmo di dettatura.

III. — *Prova orale*

1. — Aritmetica elementare: nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Potenza e radice dei numeri - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto - Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa.

2. — Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I ministeri - Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro; Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - Il Consiglio dei Ministri - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - L'Avvocatura dello Stato - La prefettura, la provincia, il comune e i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3. — Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Spoglio e raggruppamento dei dati statistici - Elaborazione dei dati: medie e rapporti - Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: BRODOLINI

(5680)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto, riservato al personale in servizio almeno dal 30 giugno 1966.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1969, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 210, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, riservato al personale in servizio presso il Ministero almeno dal 30 giugno 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame ad otto posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Devescovi dott. Simone, ispettore generale.

Componenti:
Carducci Vigilante prof.ssa Filomena, ordinaria delle materie giuridico-economiche presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Papa prof. Vincenzo, ordinario delle materie giuridico-economiche presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Mucci dott. Domenico, direttore di divisione;
Vallauri dott. Carlo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Bruno, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal D.P.R. 11 gennaio 1957, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1957, n. 47, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1969
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 44

(5548)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al corso di specializzazione elettronica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di otto ufficiali al corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico di artiglieria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al corso di specializzazione elettronica, è composta come segue:

Presidente:
Ten. gen. S.Te. A. s.p.e. Valente Francesco.

Membri:
Magg. gen. S.Te. A. s.p.e. Pierri Michele;
Col. S.Te. A. s.p.e. Peyretti Carlo;
Ten. col. S.Te. A. s.p.e. Pace Giuseppe.

Segretario senza diritto a voto:
Consigliere di 1ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'articolo 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:
Magg. gen. S.Te. A. s.p.e. d'Alessandro Alessandro.

Membri:
Col. S.Te. A. s.p.e. Bartone Carlo;
Col. S.Te. A. s.p.e. Rosaspina Giorgio;
T. col. S.Te. A. s.p.e. Pace Giuseppe;
T. col. S.Te. A. s.p.e. Turinese Giuseppe;
Vaccaro prof. Giuseppe, per l'esame di analisi matematica;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale;
Rispoli prof. Brunello, per l'esame di elettrotecnica generale;
Peroni prof. Bruno, per l'esame di radiotecnica generale.

Segretario senza diritto a voto:
Cap. art. cpl. D'Ambrosio Antonio.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 163

(5351)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1969-1972, riservati a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria dello Stato.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con il decreto ministeriale 12 luglio 1956;

Bandisce un concorso

a due posti di alunno per il triennio 1969-1972, riservati a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria dello Stato.

Le domande in carta legale da L. 400, indirizzate al presidente dello Istituto storico italiano per il medio evo, dovranno essere inviate dai candidati al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, con sede in Roma - Palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-Eur, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizia, in tre esemplari, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

c) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui i candidati dipendono, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la qualifica, il coefficiente di appartenenza, la data di nascita e infine che si trovano in attività di servizio.

I candidati dovranno inoltre dichiarare nella domanda che, qualora vincitori, risiederanno a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la scuola; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dello art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo
MORGHEN

(5613)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Nel 2° supplemento straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di febbraio 1969, pubblicato il 24 maggio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 199, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(5792)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio a cittadini italiani laureati - materie fisiche.

Nel 2° supplemento straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di febbraio 1969, pubblicato il 24 maggio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 200, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio a cittadini italiani laureati - Materie fisiche.

(5793)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Nel 2° supplemento straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di febbraio 1969, pubblicato il 24 maggio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 186, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(5794)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Nel 2° supplemento straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di febbraio 1969, pubblicato il 24 maggio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 187, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(5795)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Nel 2° supplemento straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di febbraio 1969, pubblicato il 24 maggio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 188, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(5796)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

A modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 31 maggio 1969, si comunica che le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, avranno luogo in Roma nella sede della predetta direzione generale, piazzale degli Archivi - E.U.R., nei giorni 14, 15, 16 e 17 luglio 1969, con inizio alle ore 9,30.

L'ultimo dei giorni sopraindicati è destinato all'espletamento delle prove facoltative di lingue straniere, secondo il seguente ordine: ore 9,30 inglese; ore 12,30 francese e spagnolo.

(6081)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.